



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

Piazza Municipio, 1 - 97016 Pozzallo (RG)
Centralino 0932 1839 - Fax 0932 1839220
www.comune.pozzallo.rg.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE
(D.LGS. 201/2022, ART. 14, COMMI 2, 3 E 4; ART. 31, COMMI 1 E 2)**

PREMESSA

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali rientrano nell'ambito delle funzioni assegnate ai Comuni. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 *"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*.

La materia dei servizi pubblici locali ha subito nel tempo numerose modifiche normative, dovute anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi comunitari, caratterizzandosi però per l'assenza di una disciplina organica che regolamentasse il settore. Tra gli impegni assunti dall'Italia con il PNRR è inclusa la disciplina per la concorrenza con un riordino della disciplina dei servizi pubblici locali; la Legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" ha previsto, infatti, il conferimento della delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'adozione di uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il D.lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2022 ed in vigore dal 31.12.2022, delinea il nuovo quadro normativo generale per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale. Tra le varie abrogazioni di disposizioni normative in materia, il decreto prevede quelle del TUEL in materia di servizi pubblici locali (art. 112), gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 113) e tariffe dei servizi (art. 117), nonché la disciplina normativa di cui all'art. 34, co. 20-21-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221/2012. Segue un richiamo delle principali disposizioni del decreto oggetto di interesse ai fini della presente relazione.

D.lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" Individuazione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Ai fini dell'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica oggetto della disciplina del nuovo decreto occorre far riferimento alla definizione di «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» di cui all'art. 2 comma 1 lett c) del decreto: essi sono "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale". Il decreto non elenca i servizi riconducibili a tale fattispecie, poiché la loro produzione ed erogazione è frutto di una scelta strategica dell'Amministrazione che individua tali servizi come necessari per soddisfare gli interessi/bisogni della comunità di riferimento e per garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale; la loro individuazione è quindi l'esito della specifica valutazione di ciascun Ente.

Ai fini dell'individuazione di tali servizi è necessario tener conto:

- della loro contendibilità nel mercato (se contendibili / in concorrenza, si tratta di servizi sul libero mercato e non di servizi pubblici locali di rilevanza economica);
- dell'imposizione di obblighi di servizio pubblico, con eventuali compensazioni economiche:
 - tali obblighi sono definiti o individuati dagli enti affidanti al fine di garantire la prestazione di servizi economici di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;
 - in questa tipologia di obblighi rientrano soprattutto le prestazioni richieste dalle amministrazioni per garantire l'universalità e la socialità del servizio, garantendo, ad esempio, lo sviluppo delle attività a favore di particolari tipologie di utenti deboli o in fasce temporali con minore tasso di utilizzo o in rapporto a particolari condizioni di esecuzione;

- che la loro distinzione rispetto ai servizi privi di rilevanza economica – con riferimento alle definizioni rinvenibili in giurisprudenza - va effettuata applicando il criterio economico della “remuneratività”, intesa come redditività anche solo potenziale, cioè come la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato; il carattere della redditività deve essere apprezzata caso per caso, considerando una serie di indici (si cita da ultimo sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022) quali:
 - la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività,
 - le caratteristiche del servizio,
 - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione,
 - il regime tariffario (libero ed imposto),
 - la praticabilità di attività accessorie, ecc.

Per quanto sopra:

- non rientrano nel perimetro i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, vale a dire i servizi che non presentano una redditività (anche solo potenziale) e richiedono pertanto un intervento “decisivo” del Comune, tenendo conto delle altre caratteristiche più sopra indicate;
- non rientrano nel perimetro i servizi cosiddetti “strumentali”, cioè i servizi che soddisfano i bisogni dell’ente e non sono rivolti ad una utenza (es: pulizie immobili comunali, ecc.);
- rientrano i servizi pubblici locali di rilevanza economica gestiti direttamente dall’ente (gestione in economia);
- è utile far riferimento al Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale” (allegato 3) che individua servizi pubblici locali a domanda individuale, senza fornire valutazioni circa la rilevanza economica.

Le competenze regolatorie. Per i servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un’autorità di regolazione, i compiti di regolazione sono attribuiti al Ministero delle imprese e del Made in Italy che adotta gli atti (tipo di piano economico-finanziario, bandi di gara e contratti) e gli indicatori (costi di riferimento dei servizi e livelli minimi di qualità dei servizi), utili anche ai fini della relazione di cui infra.

La scelta della modalità di gestione. Come più sopra accennato, il nuovo decreto ha abrogato l’art. 34, co. 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, che prevedeva la redazione di un’apposita relazione “(...) che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, sostituendo tale relazione con la valutazione / relazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 201/2022.

Più precisamente, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale predispone una relazione nella quale dà atto delle proprie specifiche valutazioni, nei termini indicati ai commi 2 e 3 di seguito riportati:

“(...) 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, Protocollo c_1407/0001 GE/2023/0084691 del 12/06/2023 - 5 nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni. (...)

La scelta delle modalità di gestione (art. 14 e segg.) - di seguito in sintesi indicate - è l’esito stesso della valutazione / relazione sopra indicate:

- ✓ affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica (favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto all'appalto, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio);
- ✓ affidamento a società mista;
- ✓ affidamento a società in house; l'affidamento a società in house è configurato come terza opzione; essa deve essere giustificata da un'accurata valutazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività di tale modello organizzativo-gestionale (come dettagliato nell'art. 17 del decreto), nel rispetto della specifica disciplina per tale tipo di affidamenti stabilita dalla normativa in materia di contratti pubblici (attualmente l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e sm.i.);
- ✓ e limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia (ovvero gestione diretta da parte dell'ente locale) o attraverso aziende speciali (sono vigenti le disposizioni DPR 902/86 per quanto compatibili con il TUEL).

La relazione e il contratto di servizio sono oggetto di pubblicazione nel sito dell'ente e di invio contestuale ad ANAC per la pubblicazione nell'apposita sezione tematica (art. 31).

Il contratto di servizio e i controlli sulla gestione. Il rapporto tra gli enti locali e i soggetti affidatari è regolato dal contratto di servizio, la cui disciplina è rinvenibile all'art. 24. Per le procedure a evidenza pubblica, si prevede che tale contratto sia redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara. In sintesi:

- il contratto assicura, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate (comma 2);
- fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, l'art. 24 precisa i contenuti obbligatori del contratto (comma 3) ed ulteriori elementi per i soli contratti relativi ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente (comma 4);

- sono allegati al contratto il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi resi su richiesta individuale dell'utente, il programma di esercizio (comma 5).

Il Comune esercita la vigilanza sulla gestione e sul rispetto del contratto di servizio, attraverso un programma di controlli (art. 28).

La verifica periodica. Il Comune effettua la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 30), contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016 (la delibera consiliare deve essere adottata entro il 31/12 di ogni anno). La relazione rileva, per ogni servizio affidato il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori più sopra citati. La relazione deve essere pubblicata nel sito dell'ente e trasmessa contestualmente ad ANAC per pubblicazione in sezione tematica (art. 31).

QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Il servizio di ristorazione scolastica è garantito dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di diritto allo studio ed è offerto ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole dell'infanzia e delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado con tempo prolungato. Il servizio di ristorazione scolastica ha acquisito una valenza di natura didattica oltretutto educativa dovendo necessariamente contribuire a favorire corretti comportamenti alimentari.

Esso è qualificabile come **servizio a domanda individuale**, poiché "le mense, comprese quelle ad uso scolastico" rientrano tra le categorie di servizi a domanda individuale individuate dal Decreto del Ministero dell'interno del 31.12.1983, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 55 del 1983. I servizi a domanda individuale sono definiti nel decreto come "tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate dall'utente a richiesta, non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale."

I servizi a domanda individuale non sono quindi servizi che l'ente locale è obbligato a garantire alla comunità locale, ma servizi facoltativi che produce ed eroga discrezionalmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e per la cui fruizione è richiesta una contribuzione da parte dell'utenza, valutandone l'utilità anche sotto il profilo della promozione e dello sviluppo sociale della comunità. In tal senso assume centralità la scelta politico-amministrativa

dell'ente di erogare il servizio, al fine di soddisfare una particolare esigenza della comunità. Nel caso di specie, il Comune ha individuato il costo complessivo del servizio, includendo sia i costi diretti sia quelli indiretti. La giurisprudenza contabile ha anche affrontato il problema della possibile erogazione gratuita di alcuni servizi a domanda individuale e, pur ribadendo la potestà di modulare le tariffe in rapporto alle esigenze ed alle situazioni specifiche dei cittadini, ha affermato che gli enti non possono procedere ad una generalizzata erogazione gratuita o ad un prezzo irrisorio dei servizi a domanda individuale, salve le eccezioni previste dalla legge.

Il servizio di ristorazione:

- è qualificabile anche come **servizio strumentale all'attività scolastica** e tuttavia strettamente correlato al diritto all'istruzione (il d.lgs. n. 63/2017, all'art. 6, dispone, per i servizi di Mensa, che *"... laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle Scuole pubbliche dell'Infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati, nelle modalità di cui all'art. 3, servizi di Mensa, attivabili a richiesta degli interessati ... nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli Enti pubblici interessati"*);

- è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Concessionaria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (s.m.i.). Il servizio è da considerarsi **servizio pubblico essenziale**, anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" (s.m.i.).

Circa la sussistenza o meno della rilevanza economica del servizio di ristorazione scolastica, è necessario tener conto che l'individuazione dei servizi riconducibili a tale fattispecie è frutto della stessa scelta strategica dell'Amministrazione che li produce ed eroga; ogni Amministrazione infatti individua quei servizi necessari per soddisfare gli interessi/bisogni della comunità di riferimento e per garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale, specificandone modalità di produzione ed erogazione specifiche.

Come indicato in premessa, è necessario applicare il **criterio economico della "remuneratività"**, intesa come redditività anche solo potenziale, cioè come la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato. Pertanto, il servizio ha rilevanza economica *"quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi"*, mentre è privo di suddetta rilevanza *"quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo"*, perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione (si cita Consiglio di Stato n. 858/2021). A sua volta è necessario considerare la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, le caratteristiche del servizio, le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, il regime tariffario (libero ed imposto), la praticabilità di attività accessorie, ecc.

Il servizio di ristorazione scolastica del Comune di Pozzallo, stante:

a) le caratteristiche del servizio e le modalità di organizzazione del servizio (si veda infra);

b) il quadro prestazionale e gli obblighi di servizio pubblico (si veda infra) che, al fine di garantire il servizio di ristorazione scolastica a tutte le fasce potenziali di utenza, il Comune ha individuato;

assume per il Comune di Pozzallo rilevanza economica, in quanto, è in grado di generare potenzialmente, in base al fatturato stimato, margini di redditività. Circa la remuneratività del servizio, in particolare, è previsto per l'operatore economico il diritto a riscuotere direttamente dagli utenti le quote relative al servizio di ristorazione scolastica negli importi determinati esclusivamente dal Comune, pertanto, il prezzo unitario a pasto offerto in sede di gara è coperto dalle quote pagate dall'utenza. la quota a carico della famiglia corrisponde all'intero costo del pasto aggiudicato in sede di gara.

- 8 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Circa le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio si evidenzia quanto segue. Il servizio di ristorazione scolastica si sostanzia nella somministrazione (preparazione, consegna e distribuzione) di pasti agli alunni e agli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali ubicate nel Comune di Pozzallo per gli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025;

In particolare, la somministrazione dei pasti:

- prevede la preparazione degli stessi presso un Centro Cottura, la consegna ai plessi scolastici e la distribuzione agli alunni.

– dovrà essere effettuata nei giorni feriali, nei periodi di funzionamento delle scuole, secondo i rispettivi calendari scolastici che saranno indicati o dai Dirigenti Scolastici o dalle Autorità Scolastiche competenti in conformità al calendario delle attività didattiche previste. Le modalità di svolgimento del servizio, sono specificate nel Capitolato Speciale, sono ispirate ai Criteri Minimi Ambientali (cd. CAM) di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 10.03.2020. Si può ragionevolmente ed indicativamente supporre che il numero totale dei pasti che verranno consumati per tutta la durata dell'appalto viene stimato in 145.000.

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO La ristorazione scolastica è configurata come un servizio essenziale e, quindi, strumentale alla garanzia dell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione, pertanto il Comune, nell'individuare gli obblighi di servizio pubblico:

- ✓ garantisce l'universalità con l'accesso indiscriminato al servizio, tenuto conto delle diverse condizioni economiche e sociali della popolazione;
- ✓ garantisce la non discriminazione economica, sociale e di scelte e necessità alimentari (per motivi di salute, etico-religiosi o filosofici);
- ✓ favorisce le corrette abitudini alimentari, potenziando l'aspetto qualitativo del servizio; ciò attraverso: sicurezza e conformità alle norme; appropriatezza rispetto ai bisogni, in termini non solo di caratteristiche nutrizionali delle ricette e proposte alimentari, tecnologie di cottura, derrate utilizzate, ma anche in termini di gradimento sensoriale; rispetto dei tempi e delle modalità del servizio, di comfort e di accessibilità; congruo rapporto tra qualità e prezzo; soddisfazione dell'utenza. Si tratta di un insieme di "condizioni" che l'operatore economico, ove considerasse unicamente il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe allo stesso modo senza compenso; esse sono individuate in sede di gara e nel contratto di servizio e, come meglio esplicitato infra, sono necessarie per garantire l'accessibilità del servizio da parte di tutte le fasce potenziali di utenza, la qualità del servizio anche in relazione a specifiche scelte. Circa il ruolo degli enti affidanti, si richiamano i seguenti articoli del d.lgs. 201/2022: – "Il presente decreto (...) individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale (art. 1 comma 4);
- ✓ "L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini" (art. 3 comma 2) Con l'erogazione del servizio da parte di ditte specializzate: – è possibile assicurare una gestione efficace ed efficiente del servizio di ristorazione scolastica, valorizzando le capacità imprenditoriali, organizzative e finanziarie di investimento dei soggetti privati; – rimane in ogni caso a carico dell'Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico sopra evidenziati, per favorire una gestione funzionale ed efficiente del servizio e garantirne una migliore fruibilità agli utenti, si ritiene che sussistano specifiche ragioni per l'affidamento del servizio ad un soggetto terzo dotato della capacità organizzativa e finanziaria sufficiente per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico. Per l'individuazione di tale soggetto si ritiene opportuno ricorrere a procedure di affidamento idonee ad assicurare la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di una adeguata informazione alla collettività di riferimento. Nel caso specifico la modalità di affidamento prescelta – come anche più sopra anticipato - è l'affidamento ad un operatore economico di mercato, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio. In particolare, si farà ricorso ad una procedura aperta, adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Codice dei Contratti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ove verranno attribuiti massimo 80 punti all'offerta tecnica e massimo 20 punti all'offerta economica. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali: – la qualità dei generi alimentari; – l'utilizzo di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera; – il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy e dei criteri ambientali minimi; – la formazione degli operatori; – La durata dell'appalto è di 2 anni (anni scolastici 2023-24, 2024-25).

L'appalto prevede che i soggetti interessati partecipino presentando la loro miglior offerta economica rispetto al prezzo unitario del pasto pari a € 5,20 + IVA 4%, su una base di gara (inclusi i due eventuali anni di rinnovo) pari a € 725.000,00 al netto di IVA al 4% (di cui € 3000 oneri della sicurezza e 225.397,50 per costo della manodopera entrambi non soggetti al ribasso).

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di refezione scolastica
Importo dell'affidamento	Indicare il valore stimato dell'affidamento al netto dell'IVA, ivi compresa qualsiasi forma di opzione e rinnovo del contratto € 725.000
Ente affidante	Inserire codice fiscale e denominazione dell'ente titolare dell'affidamento. Specificare se il soggetto titolare dell'affidamento è un ente di governo di un ambito territoriale ottimale (ATO) ai sensi del D.L. 138/2011 art. 3-bis e della normativa di settore. Fornire eventuali dettagli qualora il soggetto titolare della procedura di affidamento, pur non essendo ente di governo di un ATO, gestisce la procedura di affidamento per conto di un ente di governo di ATO. 00170330880
Tipo di affidamento	Appalto (in corso)
Modalità di affidamento	Specificare una delle possibili opzioni tra: Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
<u>*Solo in caso di affidamento in house</u>	- Codice fiscale e denominazione organismo <i>in house</i> - Percentuale di quote di partecipazione nell'organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso, indicazione della «società tramite») - Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge - Indicazione della presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo in house - Indicazione di clausole statutarie sul controllo analogo - Indicazione della presenza di Patti parasociali - Indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata - Descrizione e quantificazione dell'attività svolta nei confronti dell'ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall'organismo controllo/revisore contabile

	Indicazione superamento soglie di rilevanza comunitaria (si/no)
Durata dell'affidamento	Indicare il numero di anni, specificando la data prevista di inizio Anno scolastico 2023/2024 – 2024-2025 8 gennaio 2024
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	alunni del Comune di Pozzallo

Soggetto responsabile del servizio	
Nominativo: Giancarlo Sessa	
Ente di riferimento	
Area/servizio: servizio alla persona	
Telefono: 09321839611	
Email/PEC protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it	
Data di redazione 12.12.2023	

Per quanto riguarda gli altri servizi a rilevanza economica si fa presente che il servizio di trasporto scolastico non è attivo e che il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è gestito dalla società ECO.S.E.I.B. srl per la durata di anni sette decorrente dal 1 febbraio 2020

Con deliberazione n. 175 del 30/05/2018, esecutiva, la Giunta Municipale. ha approvato il Capitolato Speciale d'Appalto e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) del servizio di gestione dei RU ed assimilati, igiene urbana nel comune di Pozzallo, redatto a cura dal Dottore Fabio Ferreri e dell'Architetto Roberto Lauretta dell'Ufficio Tecnico dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A, dell'importo complessivo di euro € 20.874.216,25, di cui € 17.776.471,07, quale importo del servizio soggetto a ribasso d'asta, € 179.560,31 per incidenza della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta ed € 2.918.184,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determinazione n.1040 del 19/07/2018, modificata e confermata con, successivo atto n.1480 del 17/10/2018 è stata indetta una procedura aperta, ex art.60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento della gestione settennale del servizio dei RU ed assimilati, Igiene Urbana, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lettera a), del citato D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii,

- che con il suddetto atto n. 1040/2018 è stato approvato lo schema del bando e del disciplinare di gara e la documentazione complementare;

- Che con determinazione del 13.09.2019, registrata numero 1338 del registro generale delle determinazioni, sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed aggiudicato il Servizio di gestione dei RU ed assimilati, Igiene Urbana nel Comune di Pozzallo in favore dell'impresa ECO- S.E.I.B. s.r.l., con sede legale in Giarratana, via Generale Giuseppe Azzaro, n.25 – P.I./C.F. 01438530881 con il ribasso 7,76% e per l'importo netto contrattuale di € 16.576.577,23, Iva esclusa, di cui € 16.397.016,92, quale importo del servizio depurato del ribasso del 7,76% ed € 179.560,31 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, alle condizioni tutte, nessuna esclusa, contenute nel Capitolato speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi sono attualmente gestiti direttamente dal Comune ed utilizzati su richiesta da Associazioni Sportive dietro pagamento delle tariffe approvate con delibera di G.M. n. 319 del 12/12/2022

Per quanto riguarda i servizi cimiteriali sono attualmente gestiti dal personale comunale con l'ausilio del personale operaio della società cooperativa sociale Cassiopea che gestisce i servizi manutentivi vari al territorio comunale. Con determinazione del Settore Tecnico n. 21 del 15 febbraio 2023, modificata e confermata con successivo atto n. 266 del 14 marzo 2023, è stato approvato il progetto per l'affidamento dei Servizi Manutentivi vari al Patrimonio Comunale a cooperative sociali di tipo B, per complessivi 86 (ottantasei) giorni lavorativi, corredato di Capitolato Speciale d'Appalto, Quadro Economico e dei relativi costi del servizio, quantificati in complessivi € 285.690,71 , Iva compresa, di cui € 55.294,97, per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 225.395,74, quale importo del servizio soggetto a ribasso, € 5.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-Con tale determinazione dirigenziale, è stata indetta, avvalendosi della piattaforma Sintel della Regione Lombardia, una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., riservata alle cooperative sociali di tipo B, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lettera a), del citato D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii,

Con il suddetto atto n. 21/2023 è stato approvato lo schema del bando e del disciplinare di gara e la documentazione complementare;

che dal verbale n. 6 datato 11 aprile 2023, si rileva la proposta di aggiudicazione dell'unico concorrente rimasto in gara, Cassiopea Società Cooperativa Sociale che ha conseguito punti 80 su 100 e con il ribasso percentuale del 18,32%, sull'importo a base d'asta e che si è avvalsa, ai sensi dell'art.89 del D.lgs 50/2016 dei requisiti di capacità economica-finanziaria della società Decor Iblea srl , con sede legale in Ragusa via Carducci 202- C.F./P.I 01536170887

- che con determinazione n. 632 del 28 aprile 2023, sono state approvate le risultanze di gara ed aggiudicato l'appalto del servizio in oggetto alla Società Cooperativa Sociale Cassiopea con sede legale in Ragusa, via degli Abeti, 51 - P.I. 01543720880, per l'importo netto contrattuale di € 189.103,24, iva esclusa, di cui € 184.103,24 per costo del servizio ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.